

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI PROVE
CONCORSUALI IN MODALITA' DIGITALE A DISTANZA AI SENSI DEL DECRETO
LEGGE 19 maggio 2020 n. 34**

Art. 1

Oggetto delle disposizioni regolamentari

La disciplina di cui al presente Regolamento è intesa a definire le procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità digitale a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologia informatica e digitale, come previsto dall'art. 249 Decreto legge 19/5/2020, n. 34 e dall'art. 10 del Decreto Legge 44 del 1/4/2021

Lo svolgimento delle prove in digitale da remoto richiede la necessità di appositi accorgimenti atti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra i candidati. A tali fini la Commissione e i candidati sono tenuti all'applicazione ed al rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento.

Art 2

Comunicazione ai candidati

1. L'Amministrazione comunica ai candidati nel bando di concorso le prove concorsuali che verranno svolte in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza.
2. Nel caso di bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Decreto Legge n. 34/2020, l'Amministrazione può modificare, come previsto dall'art. 248 del medesimo decreto, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi avvisi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure e prevedendo esclusivamente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e/o preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

La comunicazione avverrà tramite le seguenti modalità previste dal Regolamento di accesso all'ente e alle procedure selettive per la convocazione dei candidati alle prove.

3. Lo strumento informatico adottato per lo svolgimento delle prove in modalità telematica può essere comunicato successivamente ai candidati ma con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della prova, con le modalità sopra indicate.
4. Lo strumento informatico adottato deve garantire :
 - la rispondenza ad adeguati standard di affidabilità e sicurezza delle comunicazioni nel rispetto delle norme del Codice dell'Amministrazione digitale e delle linee guida in materia presenti e future emanate dagli organi competenti;
 - l'identificazione con certezza dei candidati

- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti ai sensi del GDPR 2016/679 e del Dlgs 196/2003
- la forma pubblica delle sedute d'esame relative alla prova orale, se svolte unicamente in modalità a distanza, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto dell'esame da parte di altri candidati e di terzi uditori che allo scopo vengono autorizzati dal presidente della Commissione in qualità di amministratore della modalità telematica prescelta.

5. Nelle comunicazioni ai candidati viene precisato quanto segue:

- è onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire lo svolgimento delle prove, la comunicazione audio/video in tempo reale e il collegamento con la Commissione;
- è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione in caso di problemi tecnici degli strumenti informatici in uso da parte del candidato di qualunque natura essi siano (velocità, disconnessione della linea, ...) che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento delle prove sia scritte che orali;
- le modalità e la tempistica di svolgimento da parte del candidato delle prove tecniche di utilizzo della piattaforma che sono preliminari, propedeutiche ed obbligatorie per la partecipazione alla selezione, tenuto conto che la mancata presenza alle stesse comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- le istruzioni operative per lo svolgimento delle prove concorsuali;
- l'eventuale esigenza di registrazione delle prove tecniche preliminari e concorsuali, previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati;
- il tempo massimo di eventuale disconnessione della linea stabilito dalla Commissione, oltre il quale al candidato non sarà consentito riprendere la prova;
- che le dichiarazioni rese dai candidati durante la fase di registrazione su apposita piattaforma digitale hanno valore di sottoscrizione;
- il comportamento da tenere durante lo svolgimento della prova e le caratteristiche dell'ambiente in cui essa si svolge che devono essere tali da evitare contatti con altre persone nonché la consultazione di testi o materiali o l'utilizzo di strumenti non autorizzati;
- la strumentazione di cui si deve dotare il candidato nonché il corretto posizionamento della stessa nella stanza per consentire la sorveglianza durante lo svolgimento della prova;
- ogni altra informazione utile al fine del corretto svolgimento delle prove tecniche preliminari e di concorso.

Art. 3

Attività della Commissione

1. La Commissione può svolgere le attività relative alla predisposizione e correzione delle prove con “sedute telematiche”, ovvero riunioni nelle quali uno o più componenti partecipano a distanza, da luoghi diversi dalla sede fisica dell'incontro fissato in cui si trovano almeno il Presidente della Commissione e il segretario verbalizzante.
Le modalità di svolgimento di tali sedute devono comunque garantire l'identificazione dei componenti stessi della Commissione, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure, la Commissione può decidere di inserire la documentazione relativa alle prove in un'area condivisa sulla rete intranet visibile solo ai membri della Commissione e al segretario, in modo tale che ciascun componente possa prendere visione di tutti i materiali e limitare i tempi della fase valutativa, fase che rimane necessariamente collegiale e contestuale.

3. La Commissione può definire le prove in anticipo rispetto alla giornata dello svolgimento, definendo adeguate misure di sicurezza nella custodia e nella trasmissione delle prove predisposte a eventuali soggetti terzi incaricati della progettazione e gestione della procedura telematica per la somministrazione della prova.
4. Durante l'espletamento delle prove devono essere presenti nella stessa sede il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché l'eventuale personale tecnico-informatico e il personale nominato per i servizi di vigilanza e assistenza. Gli altri componenti della Commissione possono partecipare telematicamente da remoto.
5. Nei giorni precedenti le prove, la Commissione e/o il personale tecnico-informatico potranno effettuare prove tecniche di connessione per accertare il buon funzionamento degli strumenti informatici e della comunicazione audio/video.
6. Prima dello svolgimento delle prove la Commissione, insieme al Comitato di vigilanza (se nominato), potrà procedere direttamente o assistere in video-chiamata alla verifica dell'identità dei candidati tramite esibizione a video di documento d'identità in corso di validità, nel caso in cui la stessa sia svolta da Operatore Economico esterno;
7. Prima dello svolgimento delle prove la Commissione comunica ai candidati le modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la prova in modalità telematica.
8. Durante l'espletamento delle prove la Commissione potrà vigilare i candidati tramite software di video-chiamata e comunicare con loro segnalando comportamenti vietati, ripresi anche nella comunicazione, disponendo l'esclusione dei candidati.
9. La Commissione può altresì disporre l'esclusione di candidati in un momento successivo se dalle registrazioni della prova, conservate per i tempi previsti dalle norme di legge vigenti, riscontra comportamenti vietati.
10. I verbali della Commissione potranno, eventualmente, essere sottoscritti con firma digitale da parte dei membri della Commissione.
11. I verbali devono dare atto delle sedute e delle prove che si svolgono in modalità telematica e indicare lo strumento informatico utilizzato.

Art. 4

Svolgimento di prova pre-selettiva e/o scritta

1. Nel caso di prova pre-selettiva e/o scritta con domande a risposta chiusa e/o aperta, la Commissione redige una unica traccia.
2. Nel giorno e ora stabiliti per lo svolgimento della prova i candidati si dovranno collegare all'indirizzo comunicato.
3. Se il numero dei candidati è elevato, la prova potrà essere somministrata a gruppi di candidati convocati a orari diversi nella medesima giornata, sia al fine di consentire alla commissione di effettuare adeguata vigilanza durante lo svolgimento, sia per garantire assistenza tecnica ai candidati in caso di problemi di collegamento.

In caso di somministrazione della prova a gruppi di candidati la Commissione adotterà le necessarie cautele (quali randomizzazione dell'ordine dei quesiti e/o delle possibili risposte).

4. Qualora il giorno della prova uno o più commissari non riescano a connettersi la prova è rinviata ad altra data.

Qualora un candidato non riesca a connettersi, a prova non ancora iniziata, la Commissione può motivatamente riconvocare il candidato ad un altro orario, se la prova viene svolta a gruppi nella medesima giornata, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento dei candidati.

Qualora si verificassero problemi di connessione a un significativo numero di candidati, problemi che impediscano il collegamento oppure causino interruzioni durante lo svolgimento della prova, la Commissione può motivatamente definire di svolgere sessioni straordinarie di prova nei giorni successivi.

In tal caso la Commissione predisporrà una nuova traccia con quesiti diversi ma di pari difficoltà.

5. Al termine dell'identificazione e dopo aver accertato che i candidati sono collegati adeguatamente ed avere fornito le istruzioni generali di svolgimento, ha inizio la prova tramite collegamento ad un indirizzo che permette ai candidati di connettersi alla piattaforma e iniziare la prova tutti nello stesso momento.
6. I candidati che non abbiano effettuato l'accesso telematico nel periodo stabilito per le prove tecniche saranno considerati rinunciari alla selezione.
7. I candidati vengono informati circa le modalità di invio dell'elaborato e/o delle risposte alle domande, tenuto conto della tipologia della prova e degli strumenti tecnici utilizzati per lo svolgimento.
8. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, anche utilizzando strumenti digitali.
9. L'intero svolgimento delle prove viene registrato e il filmato verrà conservato agli atti secondo le disposizioni di legge in materia, anche se i candidati verranno controllati con le modalità ritenute più opportune per tutta la durata delle prove.
Il candidato non può registrare le prove d'esame, non può proiettarle, pubblicarle e comunicarle a terzi in sede d'esame o successivamente.
10. Le votazioni conseguite dai candidati vengono pubblicate su apposita pagina riservata come disciplinato nell'art. 19 comma 9 "Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure selettive".

Art. 5

Svolgimento della prova orale

1. La Commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati. Procede quindi a numerare i singoli quesiti o le combinazioni di

quesiti.

2. Nel giorno e ora stabiliti per lo svolgimento della prova i candidati si dovranno collegare all'indirizzo comunicato.
3. Qualora durante lo svolgimento della prova orale uno o più commissari non riescano a connettersi la seduta è rinviata ad altra data.
Qualora un candidato non riesca a connettersi, la Commissione può motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento dei candidati
4. Al termine dell'identificazione e dopo aver fornito le istruzioni generali di svolgimento, la Commissione chiede al candidato di scegliere un numero cui è associata una domanda o combinazione di domande.
5. La domanda o combinazione di domande vengono lette e/o visualizzate sullo schermo.
6. Terminata la prova orale di ciascun candidato la Commissione sospende il collegamento e procede alla valutazione attribuendo una votazione.
7. Al termine di ogni seduta di prove orali l'Amministrazione espone una copia dell'elenco dei candidati con la votazione conseguita nella sede fissata per l'incontro della Commissione. Le votazioni conseguite dai candidati vengono successivamente pubblicate su apposita pagina riservata come disciplinato nell'art. 19 comma 9 del “Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure selettive”.
8. L'Amministrazione assicura la forma pubblica delle sedute d'esame relative alla prova orale, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto dell'esame da parte di altri candidati e di terzi uditori
9. I soggetti interessati ad assistere alla prova orale che si svolge esclusivamente in video conferenza devono farne richiesta secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di selezione, allegando copia di un documento di identità personale. Qualora non sia possibile garantire l'accesso da remoto di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, il numero dei partecipanti potrà essere limitato tramite estrazione.
10. E' fatto divieto agli uditori di registrare per intero o in parte con strumenti audio o video le prove e di diffondere video o audio delle stesse in qualsiasi modo siano stati ottenuti.
11. La Commissione accerta prima dell'inizio delle prove l'identità degli uditori ammessi ad assistere alla prova tramite esibizione di documento di identità in corso di validità.

Art. 6

Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, valgono in quanto compatibili le regole generali stabilite per le assunzioni a tempo indeterminato nel “Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure selettive”.